

## CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 13/02/2023

Gentile Cliente, si riportano di seguito le principali novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2023 e dagli altri Decreti di recente emanazione**.

### **Nuovi limiti regime forfettario**

Viene elevato il limite di ricavi/compensi previsto per l'accesso o permanenza nel regime forfettario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014). Il nuovo limite entra in vigore a partire dal periodo d'imposta 2023.

In caso di superamento della soglia di 85.000 euro, o verificarsi di clausole ostative, il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di superamento del limite o del verificarsi di una delle clausole ostative.

Viene però prevista la **cessazione del regime forfettario dall'anno stesso** nel caso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino **superiori a 100.000 euro**. In questa ipotesi, nel periodo d'imposta in cui l'ammontare dei ricavi/compensi supera tale soglia, il reddito è determinato con modalità ordinaria.

### **Fattura elettronica non ancora obbligatoria per i forfettari**

Come noto, a decorrere dallo scorso 01/07/2022, sono tenuti all'emissione della fattura elettronica anche i soggetti in regime forfettario, ma solo se nell'anno precedente, ovvero 2021, hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Faq del 22/12/2022, **"per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022."**

Di conseguenza, per l'anno 2023, tali "altri soggetti" potranno continuare ad emettere le fatture con le consuete modalità cartacee.

### **Limite all'utilizzo del contante**

Viene innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per l'utilizzo di denaro contante.

### **Flat tax incrementale**

Viene introdotta una Flat Tax incrementale opzionale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo.

**Per il 2023 infatti, l'eccedenza del reddito** d'impresa e/o di lavoro autonomo calcolato rispetto al più elevato importo del reddito dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, **può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%**, con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall'agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro, ed è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente assoggettata ad IRPEF.

## Credito Energia e Gas

Il Credito in oggetto è riconosciuto anche per il **1° trimestre 2023** a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “**energivore**”), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, **nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023.

**Per le imprese diverse dalle imprese “energivore” in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è previsto un credito d'imposta del 35%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “**gasivore**”) si prevede **un credito d'imposta del 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

**Per le imprese diverse da quelle “gasivore” è previsto un credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

## Nuova definizione degli avvisi bonari

Viene introdotta una nuova definizione degli avvisi bonari che comporta la riduzione delle sanzioni al 3% (in luogo del 10% attuale).

È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta ~~in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021~~, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento (01/01/2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Gli importi oggetto di avviso possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali non versate o versate in ritardo;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo = 10%).

La definizione agevolata è ammessa anche per le rateazioni ancora in corso all'01/01/2023, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono quindi dovute nella misura del 3%, seppur per le rate ancora da pagare.

Il pagamento dell'importo residuo può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, proseguendo i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito.

Invitiamo quindi tutti i clienti con rateazioni in corso a contattare il nostro Studio per verificare le condizioni per la riduzione delle rate in prossima scadenza.

### Definizione agevolata, c.d. "Rottamazione Quater"

Viene prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra l'01/01/2000 ed il 30/06/2022.

Il debitore beneficia così dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è inoltre abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

Sono quindi da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30/04/2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

È possibile pagare gli importi:

- in un'unica soluzione, entro il 31/07/2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo.

Si precisa che in caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, **la Definizione agevolata risulta inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni

La Legge introduce un'agevolazione relativa **all'assegnazione o cessione agevolata dei beni della società ai soci**. Si tratta di una disciplina speciale che permette la fuoriuscita dei beni dal regime di impresa beneficiando di una tassazione di favore rispetto a quella ordinaria.

La norma prevede infatti che la determinazione della base imponibile avvenga in riferimento al valore catastale dell'immobile (in luogo del valore normale), con una tassazione agevolata delle plusvalenze all'8% (elevata al 10,5% per le società di comodo), l'imposta di registro ridotta al 50%, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

### Rivalutazione terreni e partecipazioni

La Legge di Bilancio proroga anche per il 2023 la facoltà, per le persone fisiche e le società semplici ed enti non commerciali, di rideterminare i valori:

- delle partecipazioni in società non quotate;
- dei terreni (sia agricoli, che edificabili);

posseduti alla data del 01/01/2023, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato venga assoggettato a un'imposta sostitutiva.

La novità di questa disciplina, già presente per l'anno 2022, riguarda esclusivamente la percentuale dell'imposta sostitutiva prevista. Oggi sono previste le seguenti misure:

- 16% per le partecipazioni qualificate e non qualificate alla data del 1° gennaio 2023;
- 16% per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

### Investimenti in Beni Strumentali, credito d'imposta

#### 2022

È stato **prorogato, dal 30/06/2023 al 30/09/2023 il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 per i quali, entro la data del 31/12/2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

In altri termini, per gli investimenti effettuati entro il 30/09/2023, con accettazione e acconto entro il 31/12/2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.

#### 2023

**Per gli investimenti effettuati dal 2023** il credito d'imposta è invece riconosciuto nella seguente misura:

- nella misura del **20%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del **10%** del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **5%** del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Si ricorda invece che per gli **investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" effettuati nel 2023**, senza alcun ordine e acconto effettuato entro il 31/12/2022, **non è invece previsto il riconoscimento di alcun credito d'imposta.**

### **Agevolazioni prima casa “Under 36”**

Si prorogano al 31/12/2023, le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l’acquisto e per il relativo finanziamento della “prima casa” di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico:

- non aver compiuto **36 anni di età**;
- avere un **ISEE non superiore a 40.000 euro** annui.

Viene inoltre prorogato al 31/03/2023 il regime speciale ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all’80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.

### **Anche nel 2023 divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie**

Il Decreto “Milleproroghe” ha stabilito, anche per il periodo d’imposta 2023 (così come già previsto per gli anni d’imposta dal 2019 al 2022), il **divieto di emissione di fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie** effettuate nei confronti dei privati. Il divieto torna applicabile indipendentemente dell’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria.

Viene inoltre previsto che la **trasmissione** dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continui ad avvenire con **cadenza semestrale** e non mensile.

La trasmissione dei dati relativi al 2023 dovrà quindi essere effettuata:

- entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
- entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.

### **Iva sul pellet, riduzione al 10%**

La Legge di bilancio interviene a modificare l’**aliquota Iva delle cessioni di pellet**, assoggettandole ad aliquota **Iva ridotta al 10%**, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.

### **Detrazione Irpef per Iva su acquisto Immobili Classe A e B**

Le disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio 2023 consentono di beneficiare la **detrazione IRPEF del 50% sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica** (classe A o B). In particolare, compete la detrazione IRPEF del 50%:

- dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;
- in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;

- cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

### **Bonus**

In riferimento ai bonus "edilizi" rimane la detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILA sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l'istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022.

**Sono confermate inoltre le detrazioni spettanti per i seguenti bonus:**

- **riqualificazione energetica;**
- **ristrutturazione edilizia;**
- **sismabonus;**
- **c.d. "bonus mobili", con limite di spesa pari 8.000 euro per il 2023 e 5.000 per il 2024;**
- **c.d. "bonus verde";**
- **eliminazione delle barriere architettoniche.**

### **Enasarco**

Ricordiamo ai gentili Clienti-agenti di commercio che le **aliquote Enasarco per il 2023** per il calcolo dei contributi previdenziali, così come previsto dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, **sono rimaste le stesse del 2022.**

Si attende entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali e dei massimali per l'anno 2023.

### **Interessi legali al 5% dal 2023**

Con decorrenza **dall'01/01/2023** gli interessi legali vengono fissati in misura pari al **5%**. Ricordiamo che l'interesse legale per il 2022 era stato fissato allo 1,25%.

***Lo Studio è a disposizione per gli approfondimenti necessari.***

***Cordiali saluti,***

***Studio Bacchin Berton & Associati***